

BANDO PER INTERVENTI FINANZIARI A CONDIZIONI AGEVOLATE

(Determinazione del Direttore Generale n. 152 del 15.2.2019)

Articolo 1 - Finalità del bando

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA - Ente Pubblico Economico Nazionale, con sede legale in Viale Liegi, n. 26 - 00198 (Roma) – intende incentivare sul territorio nazionale progetti di investimento da parte di società di capitali, anche in forma cooperativa, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

A tal fine, in attuazione del regime di aiuto denominato "Interventi finanziari dell'ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare", registrato presso la Commissione Europea con il numero SA.47897 (2017/N), il presente Bando si pone l'obiettivo di sostenere progetti di investimento mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata a finanziare i progetti è pari a Euro 100.000.000,00.

Articolo 3 - Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 14, 17 e 41;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 comma 132 "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", come sostituito dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 659 e ss., ai sensi della quale la Società Istituto sviluppo agroalimentare ISA S.p.A. e la Società gestione fondi per l'agroalimentare SGFA s.r.l. sono state incorporate di diritto nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle predette società, ivi inclusi i compiti e le funzioni a queste attribuiti dalle disposizioni vigenti
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni relativo a «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 32, comma 2, lettera c), lettera sostituita dall'art. 2, comma 6, lett. a), L. 24 dicembre 2003, n. 350 a decorrere dal 1° gennaio 2004
- Decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi»;
- Decreto 12 ottobre 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante “criteri, modalità e procedure a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA”;
- Istruzioni Applicative adottate da ISMEA ai sensi dell'art. 12 Decreto 12 ottobre 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante “criteri, modalità e procedure a sostegno delle imprese a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA” e pubblicate sul sito www.ismea.it;
- Decisione C (2017) 4430 finale del 30 giugno 2017 con la quale la Commissione europea ha comunicato di non sollevare obiezioni in merito al regime di Aiuto SA.47897, notificato il 29 marzo 2017, in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE;
- «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» - (2014/C 204/01);
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
- Comunicazione della Commissione Europea del 19 gennaio 2008, n. 2008/C 14/02 “relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione”;

Articolo 4 - Tipologia ed entità delle agevolazioni

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato (finanziamento agevolato).

Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.

Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:

- non più di 5 anni di preammortamento
- non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 12 ottobre 2017 ed in particolare:

- con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi;
- con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto stabilita.

Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

Gli interventi individuati nell'articolo 5 del presente Bando, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell'ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l'ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l'attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell'erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.

Articolo 5 - Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:

- investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (tabella "1A" dell'Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017);
- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli (tabella "2A" dell'Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017);
- investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (tabella "3A" dell'Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017);
- investimenti per la distribuzione e per la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (tabella "2A" dell'Allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 ottobre 2017).
- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli

aiuti di Stato a finalità regionale, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

- investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea effettuati da PMI, e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite rispettivamente dagli articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell'allegato A al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2017.

Articolo 6 - Soggetti beneficiari

La partecipazione al presente Bando è riservata a:

- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 7 - Requisiti dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- avere una stabile organizzazione in Italia;
- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- essere azienda economicamente e finanziariamente sana e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dell'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dell'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 8 - Cause di esclusione

Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al presente bando la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo n.159 del 2011, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del legale rappresentante;

- dei membri del consiglio di amministrazione;
- degli eventuali institori e procuratori generali;
- dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
- dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico;
- del socio unico persona fisica;
- del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci inferiore o pari a quattro.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

Costituiscono altresì causa di esclusione le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

L'esclusione non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 9 - Modalità di Partecipazione

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato (<http://strumenti.ismea.it>) e compilata secondo le modalità ivi indicate.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 20/02/2019, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 20/05/2019.

La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile successivamente - dalla presente procedura.

A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione, saranno escluse tutte le domande di partecipazione presentate dallo stesso soggetto.

A pena di esclusione, i soggetti richiedenti, o loro delegati, dovranno compilare e caricare sul portale dedicato la domanda di ammissione alle agevolazioni, completa della documentazione indicata nell'allegato I al presente bando.

La domanda, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale. In fase di compilazione della domanda il richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di sottoscrizione di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria e della ammissione alle agevolazioni, l'irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti o dei requisiti richiesti dal presente bando comporta l'automatica inammissibilità della domanda, anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 10 - Valutazione di ricevibilità

Ai fini della ricevibilità e ammissione alla successiva fase istruttoria, le domande di partecipazione, sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'attività prevista in tale fase è finalizzata a verificare:

- la regolarità della presentazione della domanda di partecipazione;
- la presenza sul portale di tutti documenti indicati nell'allegato I.

Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione faranno fede la data e l'ora di convalida telematica delle domande quali risultanti dal protocollo informatico automatizzato dell'ISMEA.

All'esito delle verifiche effettuate ISMEA redige, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, la graduatoria contenente l'elenco delle domande:

- ricevibili e ammesse all'istruttoria;
- non ricevibili.

Tale elenco è oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al bando.

Dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ricevibili e ammesse all'istruttoria e dell'elenco delle domande non ricevibili decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze del predetto elenco.

Articolo 11 - Valutazione Istruttoria

L'istruttoria delle domande ricevibili è limitata all'esame delle domande ricevibili nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2 ed è finalizzata:

- al controllo del contenuto delle informazioni fornite dal richiedente e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione;
- alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa e dagli articoli 5, 6 e 7 del presente bando;

- alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, con particolare riguardo alla possibilità di rimborso del finanziamento richiesto, in un'ottica di sana ed equilibrata gestione mediante l'analisi dei dati economici e finanziari dell'azienda, nonché alla valutazione della coerenza tecnico-industriale e commerciale del progetto;
- alla verifica della credibilità dello scenario controfattuale presentato dal soggetto richiedente, ove previsto;
- alla verifica dell'adeguatezza delle garanzie offerte;
- all'attribuzione di un rating al soggetto richiedente, secondo le modalità tecniche più idonee, al fine di definire il tasso di interesse agevolato riconoscibile per lo specifico progetto in caso di effettiva concessione.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti ISMEA può utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali ed altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi.

In questa fase, inoltre, ISMEA può effettuare, anche mediante il ricorso a soggetti esterni, le verifiche ritenute necessarie ai fini del completamento dell'istruttoria, con particolare riguardo:

- alla coerenza e alla congruità tecnica del programma di investimenti approvato con la capacità produttiva ed i volumi previsti dalla Beneficiaria, nonché con la tempistica di realizzazione ipotizzata;
- alla congruità delle spese previste o sostenute per l'attuazione degli investimenti programmati;
- al programma di investimento per voci e sub-totali di costo, distinguendo le spese agevolabili da quelle non agevolabili;
- ai cespiti assoggettabili ad ipoteca a garanzia del finanziamento agevolato e al corrispondente valore (perizia di stima)

A tal fine, il soggetto richiedente dovrà assicurare la massima assistenza al personale ISMEA e ai consulenti tecnici che saranno eventualmente coinvolti, anche garantendo il pieno accesso ai siti produttivi oggetto dell'investimento e agli immobili proposti in garanzia, in caso di eventuale sopralluogo in azienda. L'esito di tali verifiche rimarrà soggetto all'insindacabile giudizio di ISMEA.

Nel corso della fase istruttoria ISMEA potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrative, assegnando al soggetto richiedente un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda è esclusa dalla procedura. Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento istruttorio si conclude entro il termine di sei mesi dalla data ultima di presentazione delle domande, stabilito nell'art.9 In caso di richiesta di documentazione integrativa, il termine è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.

Articolo 12 - Delibera di Concessione delle agevolazioni

All'esito dell'iter istruttorio, acquisita l'informazione antimafia attraverso la banca dati nazionale unica ed esperiti gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA, ex decreto 31/05/2017, n. 115), con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISMEA, è approvata la graduatoria finale contenente l'elenco delle domande ammesse alle agevolazioni, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, e delle domande non ammesse alle agevolazioni.

Le graduatorie così approvate sono oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al presente bando e sono valide per i successivi 18 mesi.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze della stessa.

Articolo 13 - Contratto di finanziamento ed erogazione delle agevolazioni

L'ISMEA comunica l'ammissione alle agevolazioni e trasmette il contratto di finanziamento, predisposto alla stregua dello schema allegato II.

Oltre agli obblighi generali, il contratto individua gli impegni specifici in capo al richiedente le agevolazioni e definisce le eventuali penalità applicate dall'ISMEA in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

Il finanziamento dovrà essere assistito da idonee garanzie per un valore pari al 120% del finanziamento agevolato concesso aventi durata almeno pari alla durata del finanziamento.

Tali garanzie dovranno consistere in:

- ipoteca di primo grado su beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o terzi;
- fideiussione bancaria a prima richiesta qualora l'ipoteca sia iscritta per un valore inferiore al 120%.

Con il contratto di finanziamento i beneficiari si obbligheranno alla stipula di idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento e/o concessi in garanzia. Tali polizze dovranno contenere il vincolo del beneficio a favore di ISMEA e dovranno decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

Il contratto di finanziamento stabilirà le modalità e i termini per il rimborso delle spese di istruttoria sostenute dall'Istituto per le attività di valutazione della domanda di agevolazione e la relativa attuazione.

Entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento, individuata nell'allegato I.

All'esito dell'istruttoria legale si provvederà alla predisposizione degli atti notarili propedeutici alla stipula dell'atto, che avverrà presso uno studio notarile, sito nel comune di Roma, scelto dal beneficiario che sosterrà spese e oneri conseguenti.

Articolo 14 - Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento agevolato è erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. I SAL possono essere fino a un massimo di 5; ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% del valore dell'investimento da realizzare. In ogni caso il SAL finale non può essere inferiore al 30% del valore dell'investimento da realizzare.

Articolo 15 - Disposizioni finali, informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali

Il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e integralmente sul sito istituzionale www.ismea.it, sezione dedicata Finanza per l'agroindustria. In tale sezione sarà pubblicata ogni delibera relativa al presente Bando, incluse le delibere di approvazione delle graduatorie e quelle relative agli eventuali scorrimenti che l'ISMEA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di disporre in caso di risorse finanziarie disponibili, fermo restando che il termine di decadenza per la proposizione di qualsiasi eventuale impugnazione decorre dalla data di pubblicazione dei singoli atti sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al presente Bando.

I chiarimenti sulla presente procedura di bando potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto ed entro il 5/05/2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@ismea.it. Le risposte saranno pubblicate nella pagina del sito istituzionale www.ismea.it, dedicata al presente bando, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

I dati personali forniti in esecuzione del presente Bando sono raccolti e trattati in conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali, Regolamento europeo n. 679/2016 (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), anche in formato elettronico presso l'Istituto, per la gestione della procedura a sportello e per gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Direzione Servizi per le Imprese, Dott. Giorgio Venceslai (recapiti 06.85568451).

La documentazione deve essere prodotta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e deve essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, come peraltro indicato nell'allegato I al presente Bando.

La presentazione della domanda implica accettazione da parte del soggetto richiedente di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Bando.

ISMEA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento il presente Bando e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi per le Imprese, Dott. Giorgio Venceslai (recapiti 06.85568451).

Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nei termini di legge.

Articolo 16 - Rinvio

Per ogni ulteriore aspetto, ivi compresi quelli non disciplinati dal presente bando, si rinvia a quanto previsto dalle *Istruzioni Applicative* e pubblicate sul sito istituzionale di ISMEA.

Il Direttore Generale Dr. Raffaele Borriello

Allegati:

Allegato I: Elenco documentazione e informazioni da presentare

Allegato II: Schema di contratto di finanziamento

L'avviso del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 22 del 20 febbraio 2019

ALLEGATI

ALLEGATO I - Documentazione e informazioni da presentare per la richiesta delle agevolazioni

- a) Domanda di ammissione alle agevolazioni e dichiarazione riepilogativa, sottoscritte dal Legale Rappresentante con allegato copia del documento d'identità e ogni eventuale atto societario che legittimi il legale rappresentante *pro tempore* a formalizzare la presentazione della domanda nonché ad accettare gli obblighi derivanti dalla formalizzazione degli atti con ISMEA.

Nel caso di soggetti delegati da parte del richiedente l'agevolazione: atto di delega secondo il *format* disponibile sul portale

- b) Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
- c) Relativamente ai soggetti individuati nell'art.8 del Bando, dichiarazioni su materie antimafia/familiari conviventi, casellario giudiziale e carichi pendenti; in caso di ammissione alle agevolazioni, sarà necessario far pervenire dichiarazioni aggiornate.
- d) Atto costitutivo e Statuto societario
- e) Copia della visura della Centrale Rischi aggiornata agli ultimi 12 mesi (ove disponibile) In caso di ammissione alle agevolazioni, sarà necessario far pervenire una visura aggiornata.
- f) Studio di fattibilità, compilato in tutte le sue parti, che contenga:
- profilo della società Beneficiaria e della società controllante e/o Gruppo di riferimento se esistente, con le seguenti informazioni di base: - breve storia della società e dell'attività svolta; attuale assetto societario con indicazione dei soci, delle quote possedute e delle attività da questi svolte; in caso di appartenenza a Gruppo: organigramma societario ed eventuali rapporti *intercompany*; struttura organizzativa attuale;
 - descrizione dettagliata dell'iniziativa di sviluppo industriale oggetto della richiesta di intervento finanziario in termini di: attività; linee di sviluppo strategico perseguite (es. introduzione nuovi prodotti, riposizionamento produzioni, contenimento costi di produzione, ecc.); obiettivi del programma di investimento e impatti attesi sulla produzione mercati di approvvigionamento delle materie prime agricole; prodotto/Servizio offerto: descrizione e caratteristiche distintive; bisogni che si intendono soddisfare evoluzione attesa della struttura organizzativa e gestionale posizionamento competitivo atteso a seguito del completamento degli investimenti programmati;
 - descrizione del settore di appartenenza del proponente: caratteristiche del settore (concentrazione, competitività, localizzazione geografica, mercati di sbocco, principali aspetti concorrenziali, criticità, ecc.); scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e *trend*), posizionamento, principali *competitors*, principali clienti attuali e/o *target* posizionamento competitivo del proponente nel settore (quote di mercato, prodotti offerti, evoluzione nell'ultimo triennio, canali distributivi, ecc.); analisi dei principali *competitors*; analisi dei principali fornitori; clienti serviti/*target*; evoluzioni attese; tipologia degli sbocchi di mercato previsti;
 - programma degli investimenti: localizzazione dell'intervento; descrizione della tipologia di investimenti programmati, con dettaglio degli elementi qualificanti del processo e sintesi dell'impegno prevedibile, suddiviso per categorie di investimento; tempistica prevista per la realizzazione degli investimenti coperture finanziarie previste relazione tecnica identificativa del progetto imprenditoriale e del processo

produttivo; planimetrie del *lay-out* dell'impianto e/o delle varie componenti di impianto all'interno dei fabbricati industriali; certificato di destinazione urbanistica in corso di validità delle particelle eventualmente oggetto di investimento; stime dettagliate di tutte le spese di investimento richieste alle agevolazioni;

- previsioni economico-finanziarie dell'investimento (su un orizzonte coerente con l'arrivo a regime dell'iniziativa e comunque tale da coprire almeno i primi 3 anni di ammortamento del finanziamento richiesto): (i) conto economico prospettico; (ii) stato patrimoniale prospettico; (iii) *cash-flow analysis*; (iv) principali assunzioni alla base delle previsioni presentate.
- g) Copia dei bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi (ove disponibili) e situazione economico patrimoniale aggiornata al momento della presentazione della domanda e previsioni a finire per l'esercizio in corso.
- h) Certificazione destinazione urbanistica in corso di validità delle particelle oggetto di investimento;
- i) Preventivi di tutte le spese di investimento e computo metrico estimativo, a misura, per tutte le opere agronomiche e le opere edili (compresa impiantistica generale) previste in progetto, completo di planimetrie di corredo (situazione *ex ante* ed *ex post*), piante, prospetti e sezioni delle strutture, degli impianti e degli edifici annessi.

Tutti i documenti tecnici in precedenza indicati devono essere datati e firmati dai progettisti, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa.

- j) Per i progetti presentati da grandi imprese, il soggetto richiedente dovrà altresì fornire lo scenario controfattuale al fine di dimostrare l'effetto incentivante dell'aiuto e la sua proporzionalità e la documentazione a supporto.
- k) Garanzie: Per l'ipoteca di primo grado indicare dettagliatamente i beni da assoggettare ad ipoteca ed allegare tutta la documentazione utile ad effettuare una stima dei beni stessi (visure catastali, estratti di mappa, anno di costruzione e/o ristrutturazione in caso di fabbricati, accatastamento, concessioni edilizie e/o permessi a costruire, titoli di possesso, certificato agibilità, ecc.); in caso di fabbricati allegare necessariamente planimetrie catastali; in caso di ammissione alle agevolazioni, per procedere con la stipula del contratto di finanziamento agevolato sarà necessario far pervenire una relazione notarile ventennale aggiornata degli immobili oggetto di ipoteca. In caso di fideiussione bancaria, referenze bancarie o lettera di disponibilità della banca alla concessione della garanzia fideiussoria di durata almeno pari a quella prevista per il finanziamento agevolato; in caso di ammissione alle agevolazioni, per procedere con la stipula del finanziamento agevolato sarà necessario far pervenire l'originale della fideiussione bancaria.
- l) Dichiarazione di assenso all'iscrizione di ipoteca a favore di ISMEA se il bene concesso in garanzia è di proprietà di un terzo.

ALLEGATO II - Schema di contratto di finanziamento

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO CONCESSO IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE E ALLA DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA – CUP

L'anno ____, il mese di _____, giorno _____, in _____, nel mio studio alla Via _____ n. _____, innanzi a me dottor _____, Notaio in _____ iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di _____

sono comparsi

L'ISMEA;

e

La SOCIETA' [Deve esserci un'attenta verifica della legittimazione attiva. In particolare i soci devono aver espressamente autorizzato la stipula del presente contratto];

Premesso che:

- a. ISMEA gestisce, a valere sui fondi di cui alla L. e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del D.M. 12 ottobre 2017 e delle Istruzioni Applicative adottate ai sensi dell'art. 12 del D.M. medesimo, gli interventi agevolati in base al Regime di Aiuto n. come regolati dalla Decisione della Commissione Europea (di seguito complessivamente tutte le norme anzidette, nonché quelle inerenti o conseguenti, il "Quadro Normativo");
- b. ISMEA con Bando pubblicato ha inteso incentivare sul territorio nazionale progetti di investimento; la partecipazione è riservata a società di capitali, anche in forma cooperativa, economicamente e finanziariamente sane su presentazione di apposita domanda;
- c. la Società, che opera nel settore, ha presentato ad ISMEA una domanda di partecipazione, ai sensi del predetto Bando nonché del Quadro normativo, per la realizzazione di un Progetto - meglio appreso definito – e allegato sub ... prevedendo, tra l'altro, la realizzazione di investimenti per Euro =(...../00) con le seguenti coperture finanziarie: Euro =(....) tramite [ALTRE COPERTURE FINANZIARIE ..., .., ..] Euro ... =(...../00) con l'intervento di ISMEA (di seguito "l'Intervento Agevolativo"). In particolare ad ISMEA è stato chiesto un intervento per un massimo di Euro =(..... /00) sulla base dello stipulando Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO. L'intervento richiesto ad ISMEA è pari al % (..... per cento) degli investimenti ritenuti ammissibili all'agevolazione pari a Euro (..... /00), e tale percentuale rappresenta l'indice di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili. L'Equivalente Sovvenzione Lorda, con cui si misura l'agevolazione, è pari, nell'ipotesi prospettata, al % (..... per cento);
- d. ISMEA con delibera (....) ha approvato la graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni tra cui la domanda presentata dalla Società. In particolare è stato approvato un intervento per un massimo di Euro (.../00) quale finanziamento agevolato;
- e. con Relazione preliminare del il Notaio ... ha individuato i beni oggetto di ipoteca indicando in modo specifico eventuali pregiudizi sugli stessi;

- f. ISMEA e la Società intendono regolare col presente atto (di seguito il “**Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO**”) le condizioni del finanziamento e i rispettivi diritti ed obblighi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO.

In aggiunta ai termini, definiti in altre parti del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO o negli allegati, ai fini del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO e degli allegati, i seguenti termini, con la prima lettera maiuscola e, ove presenti, anche nella forma plurale, avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

Agevolazione sul Preammortamento: l’agevolazione che ISMEA concede alla Società consistente in un periodo di preammortamento del finanziamento concesso con il Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, di durata [di durata massima di cinque anni dalla prima erogazione];

Agevolazione sul Tasso: l’agevolazione che ISMEA concede alla Società consistente nell’applicazione di interessi pari al Tasso Agevolato;

Bilancio: il bilancio di esercizio della Società chiuso al ... di ciascun anno, completo di relazione sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, prospetto di Cash Flow e nota integrativa, redatto secondo i vigenti principi contabili;

Budget Annuale: il bilancio previsionale della Società, comprensivo di conto economico, stato patrimoniale e prospetto di Cash Flow come da schema **Allegato sub**;

Business Plan: il piano previsionale contenuto nel Progetto qui allegato;

Cash Flow: si intende la variazione della PFN intervenuta nel corso dell’esercizio come risultante dal prospetto allegato al Bilancio;

C.d.A.: il consiglio di amministrazione della Società;

Consolidamento: il consolidamento dell’ipoteca a favore di ISMEA come si evince dall’ottenimento da parte di ISMEA del duplo della nota di iscrizione dell’ipoteca e dalla Relazione notarile definitiva con la quale un Notaio attesti: a) il completamento dell’iscrizione e la regolare pubblicazione dell’ipoteca come identificata nella Relazione Notarile Preliminare e nel Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO; b) la decorrenza di almeno 11 giorni dalla pubblicazione dell’ipoteca; c) l’insussistenza di qualsiasi evento pregiudizievole rispetto a quanto eventualmente elencato nella Relazione Notarile Preliminare e nel Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO;

EBITDA: (acronimo di Earnings Before Interest Tax Depreciation and Ammortization) è il margine operativo lordo, pari al risultato netto al lordo di ammortamenti, accantonamenti vari, risultato della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale;

E.S.L.: (acronimo di Equivalente Sovvenzione Lordo) è il parametro che definisce l’intensità dell’aiuto dell’intervento agevolato, rappresentato dall’agevolazione nominale espressa in percentuale dell’investimento ammissibile;

Indice di Copertura Finanziaria: rappresenta in percentuale il rapporto tra l’importo massimo del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO ed il valore degli Investimenti Ammissibili;

Investimenti Ammissibili: sono gli investimenti, fra quelli previsti nel Progetto, che corrispondono alle tipologie finanziabili secondo le previsioni del Quadro Normativo nei limiti della richiesta effettuata ad ISMEA come indicato al punto c. delle Premesse;

PFN: (acronimo di posizione finanziaria netta) ed è pari al totale dei debiti finanziari onerosi a breve, medio e lungo termine, al netto della liquidità e dei crediti finanziari onerosi a breve, medio e lungo termine;

PN: (acronimo di patrimonio netto) si intende il PN della Società secondo la corrente definizione in uso nei vigenti

principi contabili;

Progetto: il progetto che verrà realizzato dalla Società come illustrato nell'**Allegato** detto Progetto contiene, tra l'altro, il Business Plan;

Richiesta di Erogazione: ciascuna richiesta di erogazione formulata dalla Società a ISMEA a S.A.L., completa di tutte le informazioni e i documenti di cui all'**Allegato**;

S.A.L.: (acronimo di Stato di Avanzamento dei Lavori) ed indica le diverse fasi progressive di realizzazione del Progetto relativamente agli investimenti previsti nel Progetto stesso;

Spesa Ammissibile: qualsiasi spesa, relativa ad attività intraprese o servizi ricevuti, prevista nel Progetto per la realizzazione degli Investimenti Ammissibili, effettuata a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto c delle premesse;

Tasso Agevolato: il tasso pari al 30% del Tasso di Interesse;

Tasso di Riferimento: tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 Alle condizioni e modalità di cui appresso, ISMEA concede alla Società, che accetta, un FINANZIAMENTO agevolato ai sensi del Quadro Normativo, fino all'importo massimo di Euro00 =(..... /00) (di seguito l'**"Importo Massimo"**) destinato alla parziale copertura finanziaria degli Investimenti Ammissibili descritti nel Progetto.

2.2 Le Parti prendono atto che l'Indice di Copertura Finanziaria è pari al% e che l'E.S.L. è pari al%.

ART. 3 - OBBLIGAZIONI E DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ

3.1 OBBLIGHI GENERALI

La Società si obbliga nei confronti di ISMEA, a quanto di seguito indicato:

3.1.a realizzare pienamente e puntualmente quanto previsto nel Progetto entro il inviando apposita comunicazione scritta ad ISMEA;

3.1.b rimborsare il FINANZIAMENTO AGEVOLATO alle condizioni specificate nel successivo **Articolo 6**;

3.1.c far pervenire ad ISMEA la Richiesta di Erogazione dell'ultimo S.A.L. non oltre il

3.1.d consentire a ISMEA la più ampia facoltà di controllare, a proprie spese, anche a mezzo di qualificati professionisti o di imprese specializzate da essa appositamente incaricati, l'andamento dell'attività sociale. A tal fine ISMEA, o chi dallo stesso incaricato, potrà verificare la consistenza e la coerenza con il Progetto degli investimenti via via realizzati, ispezionare i libri sociali, la documentazione contabile e qualsiasi altro documento utile o opportuno nonché eseguire sopralluoghi ed ottenere notizie dai componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale. Tutti i costi derivanti da tale attività saranno a totale carico di ISMEA, che comunicherà alla Società il nominativo/nominativi della/delle persona/persona designate al controllo, almeno 3 gg. prima. Tale attività ispettiva verrà svolta - per quanto possibile - senza intralciare o rendere gravose le normali attività aziendali;

3.1.e non alienare e/o a non trasferire a qualsiasi titolo e/o a non destinare ad usi diversi da quelli previsti nel Progetto, prima di cinque anni dal completamento del Progetto e comunque fino all'estinzione del contratto di finanziamento, senza la preventiva autorizzazione scritta di ISMEA: i beni, i cespiti di qualsiasi valore ed i diritti aziendali ammessi alla agevolazione di ISMEA ed indicati nel Progetto, l'azienda e/o l'attività produttiva; il medesimo vincolo vale per tutti quanti i beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità. La Società ha l'obbligo di comunicare il piano di ammodernamento all'ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario.

3.1.f non trasferire in luogo diverso da quello previsto nel Progetto, prima di cinque anni dal completamento del Progetto e comunque fino all'estinzione del contratto di finanziamento, senza la preventiva autorizzazione scritta di ISMEA: i beni, i cespiti di qualsiasi valore ed i diritti aziendali ammessi alla agevolazione ed indicati nel Progetto, l'azienda e/o l'attività produttiva;

3.1.g non modificare il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti finali siano sostanzialmente diversi da quelli indicati nel Progetto;

3.1.h iscrivere nel Bilancio tra i debiti finanziari il debito risultante dalle erogazioni previste dal Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, con la denominazione: "FINANZIAMENTO agevolato ex L.....";

3.1.i assicurare e mantenere assicurati con primaria compagnia di assicurazione gli immobili, le pertinenze nonché gli impianti, le attrezzature ed i macchinari aziendali esistenti e quelli ammessi alle agevolazioni, necessari allo svolgimento dell'attività aziendale; in particolare, l'assicurazione relativa a immobili, pertinenze e impianti descritti nel Progetto e agli altri immobili e pertinenze concessi in garanzia ipotecaria a favore di ISMEA - come indicati nel successivo art. 4, dovrà:

(1) coprire il rischio di incendio, inondazioni, scoppio, caduta di fulmini, sommovimenti tellurici ed atti di sabotaggio e vandalismo; inoltre

(2) essere vincolata esclusivamente in favore della creditrice ISMEA, a cui verrà consentita la facoltà di surroga nel pagamento dei premi; inoltre

(3) riportare un importo di capitale assicurato non inferiore al valore dei singoli beni, e quindi essere adeguata alla progressiva realizzazione degli investimenti; inoltre

(4) non contenere clausole che fissino per il complesso concesso in garanzia ipotecaria a favore di ISMEA, l'importo massimo dell'indennizzo in somme inferiori all'Importo Massimo. Detto importo massimo di indennizzo potrà essere ridotto in caso risultasse ridotto l'Importo Massimo.

In occasione di ciascuna erogazione, la Società invierà ad ISMEA la documentazione assicurativa (polizza e relativo vincolo - ove diversi da quelli precedentemente trasmessi ad ISMEA - rinnovi della polizza e/o pagamento quietanzato delle rate di premio) che risulterà aggiornata, tenendo conto degli investimenti progressivamente realizzati. Dopo il completamento delle erogazioni e fino a quando ISMEA sarà creditrice della Società, quest'ultima invierà ad ISMEA la documentazione riguardante variazioni di polizza, rinnovi, pagamento di premi e vincoli assicurativi relativi a immobili, pertinenze, impianti, attrezzature e macchinari aziendali ammessi alle agevolazioni, nonché immobili e pertinenze concessi in garanzia ipotecaria a favore di ISMEA;

3.1.l per gli Investimenti ammissibili, non chiedere agevolazioni che comportino il superamento del limite di E.S.L. previsto dal Quadro Normativo, o che comunque risultino incompatibili con le agevolazioni di cui al presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO.

3.2 **ALTRI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

3.2.a La Società dichiara e si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi dettati dalla normativa, in particolare, in materia fiscale, valutaria, previdenziale, assicurativa, edilizia, giuslavoristica, ambientale, sicurezza sul lavoro, e alimentare, relativi allo svolgimento della sua attività. Inoltre, si obbliga a richiedere tutte le autorizzazioni e/o permessi e/o collaudi e/o certificazioni necessari alla progressiva realizzazione degli investimenti ed al corretto svolgimento

dell'attività produttiva, come previsti nel Progetto. In particolare la Società dichiara di svolgere la propria attività senza violare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

3.2.b La Società dichiara e garantisce di non aver effettuato spese rientranti fra quelle ammissibili previste nel Progetto, prima della data del ..., coincidente con la data di presentazione della Richiesta di intervento da parte di **ISMEA**. La Società è consapevole che, in base al Quadro normativo, tutte le spese rientranti fra quelle ammissibili previste nel Progetto, effettuate prima della suddetta data di presentazione della Richiesta di intervento da parte di **ISMEA**, sono escluse dall'intervento agevolato di **ISMEA** e, conseguentemente, deve intendersi ridotto in misura corrispondente l'importo massimo erogabile ai sensi del presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO.

3.2.c <<Da integrare caso per caso>>

ART. 4 - GARANZIA IPOTECARIA

4.1 A garanzia delle obbligazioni assunte con il Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, ed in particolare della restituzione del capitale mutuato, del pagamento degli interessi, anche di mora, del pagamento delle penali e degli accessori tutti, nonché in caso di decadenza o risoluzione del Contratto di Finanziamento agevolato, la Società consente che sia iscritta a carico della Società/terzo datore ed in favore di **ISMEA** la seguente ipoteca sui terreni e porzioni immobiliari [*DESCRIZIONE DETTAGLIATA A CURA NOTAIO ROGANTE*] siti nel Comune di..... censiti nel Catasto terreni al foglio ..., Part., aventi una superficie catastale complessiva di mq. ..., descritti nella Relazione notarile preliminare **Allegata sub ...** ed opportunamente evidenziati con colore giallo nella planimetria indicativa che pure costituisce parte dell'**Allegato sub ...**.

4.2 La Società dichiara che tutti detti immobili sono di propria esclusiva e libera proprietà e disponibilità, liberi da qualsiasi peso, trascrizione, iscrizione, annotazione, privilegio, riservato dominio o comunque da qualsiasi altro pregiudizio, ad eccezione di quanto descritto <<estratto relazione notarile>> conformemente a quanto attestato nella suddetta Relazione notarile preliminare.

4.3 L'ipoteca, che graverà su tutti gli immobili già costruiti e costruendi e su tutte le relative pertinenze, risulterà iscritta in primo grado presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, per la complessiva somma di Euro00 = (...../00) così distinta agli effetti dell'art. 2855 c.c. :

4.3.a per capitale Euro00 =(..... milioni/00);

4.3.b per interessi corrispettivi - che ai soli fini della presente iscrizione si indicano nella misura pari al tasso EURIBOR a tre mesi, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11.00 am di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei trimestri di ciascun anno, maggiorato di 3,00 (tre) punti percentuali annui - ed interessi di mora, per eventuali imposte e spese, per spese legali, per penali di risoluzione, per premi di assicurazione, per la restituzione degli importi di cui al precedente art. 3.5.a e per il rimborso di qualsiasi altra spesa e costo sopportato da **ISMEA** conseguente al presente atto, Euro00 =(..... /00), e quindi per un totale di complessivi Euro00 =(..... /00)

4.4 Ai fini degli artt. 2839 n. 2 e 2844 3° comma c.c., **ISMEA** elegge domicilio per l'ipoteca iscritta presso il notaio rogante.

ART. 5 - EROGAZIONI DEL FINANZIAMENTO

5.1 La Società presenterà una Richiesta di Erogazione per permettere a **ISMEA** di effettuare le verifiche necessarie e/o opportune propedeutiche all'erogazione.

5.2 **Ciascuna Richiesta di Erogazione** potrà essere soddisfatta nei limiti dell'Indice di Copertura Finanziaria - fermo quanto previsto nel successivo **punto 5.8** - all'avverarsi di tutte le condizioni di seguito indicate:

5.2.a il ricevimento da parte di **ISMEA**: (i) della "Dichiarazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 della Società relativa alla stipula ed alle erogazioni" conforme a quella di cui allegato sub.....; nonché (ii) della copia della documentazione assicurativa aggiornata descritta nel precedente **punto 3.1.i** inviata dalla Società;

5.2.b la mancata variazione del quadro delle informazioni sulla Società, poste alla base del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, pervenute dalla centrale rischi e/o da visure camerali acquisite anche mediante

fornitori quali il Cerved;

5.2.c Ciascuna erogazione del FINANZIAMENTO avverrà al netto degli importi che ISMEA tratterà - a titolo di compensazione - in ragione del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al successivo **articolo 15**, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Società nella relativa Richiesta di Erogazione.

5.3 Contestualmente a ciascuna erogazione, la Società rilascerà ad **ISMEA** la relativa quietanza mediante dichiarazione resa per atto pubblico a proprie spese.

5.4 Ciascuna erogazione, ad eccezione dell'ultima, non potrà essere effettuata per un importo inferiore al 10% dell'Importo Massimo e non potrà essere superiore al 50% dell'Importo Massimo.

5.5 Fermo quanto previsto nei precedenti **punti da 5.1 a 5.4** e nel successivo **punto 5.8**, ISMEA effettuerà **l'erogazione della prima quota** del presente FINANZIAMENTO ad avvenuto rimborso da parte della Società dei costi di istruttoria, per Euro00 =(...../00) oltre I.V.A..

5.6 Fermo quanto previsto ai **punti da 5.1 a 5.4** e nel successivo **punto 5.8**, ISMEA effettuerà l'erogazione a saldo **dell'ultima quota del presente FINANZIAMENTO** a condizione che:

5.7.a la richiesta di erogazione sia stata ricevuta da ISMEA non oltre il; inoltre

5.7.b gli investimenti realizzati siano attestati esclusivamente da fatture quietanzate; inoltre

5.7.c l'esito positivo del Progetto sia attestato da opportuno collaudo; inoltre

5.7.d la richiesta di erogazione non sia inferiore al 30% dell'Importo Massimo.

5.7 Fermo restando quanto sopra, e con espressa esclusione della condizione di cui al precedente **punto 5.2.c**, la Società potrà presentare ad ISMEA una richiesta di erogazione - ed ISMEA potrà erogare prima dell'approvazione del Bilancio al - per importi superiori ad Euro00 (...../00) e inferiori ad Euro00 =(...../00)

5.8 La Società prende atto che ISMEA ha il diritto di sospendere qualsiasi erogazione a favore della Società, nei seguenti casi:

<<Da integrare caso per caso>>

ART. 6 - RIMBORSO DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI

6.1 La Società si obbliga a restituire ad ISMEA l'importo da essa erogato nei limiti dell'Importo Massimo, in rate semestrali consecutive posticipate di capitale aventi scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, decorrenti dal 30 giugno o dal 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento (di seguito il **"Periodo di Ammortamento"**). Tali rate saranno ciascuna di Euro =(.....) in linea capitale - nel caso di integrale erogazione dell'Importo Massimo - oltre gli interessi calcolati secondo quanto di seguito previsto. La Società corrisponderà ad ISMEA alle scadenze semestrali di cui sopra, interessi scalari corrispettivi posticipati sul capitale effettivamente erogato e non ancora rimborsato, da calcolare al Tasso Agevolato.

6.2 La Società si obbliga a corrispondere ad ISMEA, nel periodo che ha inizio dalla prima erogazione ed ha una durata massima di anni (di seguito il **"Periodo di Preammortamento"**), rate semestrali consecutive posticipate aventi scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, interessi corrispettivi calcolati secondo quanto di seguito previsto. La Società corrisponderà ad ISMEA alle scadenze semestrali di cui sopra, interessi calcolati sulle somme via via ricevute a far tempo dal giorno delle valute dei singoli accreditamenti sul capitale effettivamente erogato e non ancora rimborsato, applicando un tasso pari al **30%** del Tasso di Riferimento vigente nel mese della rata in scadenza (per le prime due rate semestrali di preammortamento) e pari al Tasso Agevolato (a partire dalla terza rata semestrale). La prima rata di interessi sarà dovuta il 30 giugno ovvero il 31 dicembre immediatamente successivo alla data in cui è stata effettuata la prima erogazione. Conseguentemente, l'ultima rata di preammortamento scadrà il 31 dicembre se la prima erogazione avverrà entro il 30 giugno, ovvero l'ultima rata di preammortamento scadrà il 30 giugno se la prima erogazione avverrà entro il 31 dicembre

6.3 Per l'eventuale ritardo nel rimborso del capitale e/o nel pagamento degli interessi alle scadenze sopra indicate,

la Società dovrà corrispondere a ISMEA interessi di mora, sull'importo di ciascuna rata di volta in volta non pagate, pari al tasso Euribor a tre mesi rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11.00 am di Bruxelles il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza dei trimestri di ciascun anno, maggiorato di 3,00 (tre) punti percentuali annui (di seguito l'”**Interesse di Mora**”), salvo il rispetto della soglia del tasso di usura così come determinata dalla normativa vigente. Qualora l'Interesse di Mora superasse la soglia del predetto tasso di usura, la maggiorazione sarà pari al differenziale tra il predetto tasso Euribor a 3mesi e il tasso di usura medesimo. Fermo ed impregiudicato ogni altro diritto di ISMEA per il suddetto ritardo nell'adempimento.

6.4 Il pagamento di quanto dovuto dalla Società a ISMEA per il rimborso del capitale e per la corresponsione degli interessi, nonché di quant'altro eventualmente dovuto, dovrà essere effettuato, alle previste scadenze, presso il conto corrente che sarà indicato da ISMEA in apposita comunicazione.

ART. 7 - VIOLAZIONI E PENALITÀ

7.1 **Durante il periodo di preammortamento**, la Società, CHE SIA INCORSA NELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INDICATI ALL'ART. 3, COMMA 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d, 3.1.h, 3.1.i, perderà i benefici derivanti dall'Agevolazione sul Preammortamento - per cui verrà anticipato il pagamento della prima rata di ammortamento rispettivamente al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo –

7.2 **Durante il periodo di ammortamento**, la Società CHE SIA INCORSA NELLA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INDICATI ALL'ART. 3, COMMA 3.1.d, 3.1.h, 3.1.i, perderà i benefici derivanti dall'Agevolazione sul Tasso - per cui ISMEA applicherà su ciascuna rata in scadenza rispettivamente al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo il Tasso di Interesse in luogo del Tasso Agevolato.

7.3 A partire dalla data odierna e fino all'estinzione di qualsiasi credito di ISMEA derivante dal presente Contratto di FINANZIAMENTO, la Società riconoscerà a ISMEA una penale ex art. 1382 c.c. di Euro00 =(...../00) per ciascuna delle violazioni oggetto dell'Intimazione all'adempimento di cui al successivo **punto 7.4**, non sanate nel termine fissato. È fatto salvo il diritto ai sensi dell'art. 1382 c.c. al risarcimento del danno ulteriore nonché il diritto all'adempimento dell'obbligazione principale ai sensi dell'art. 1383 c.c. per il semplice ritardo.

7.4 In caso di inadempimento o violazione di ciascuno degli obblighi previsti al precedente **articolo 3** ISMEA potrà inviare alla Società una raccomandata A.R. (di seguito l'”**Intimazione all'adempimento**”) con la quale: (a) contesterà l'inadempimento; (b) fisserà un congruo termine per adempiere l'obbligazione, che non potrà essere inferiore a 15 =(quindici) giorni di calendario; (c) indicherà la misura della sanzione da applicare.

ART. 8 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

8.1 ISMEA potrà invocare la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la Società:

- 8.1.a non provveda al pagamento, alle dovute scadenze, di **tre rate di ammortamento consecutive**;
- 8.1.b non provveda al pagamento di quanto dovuto **a titolo di restituzione**, ai sensi del successivo **articolo 11** nei tempi ivi previsti
- 8.1.c violi anche uno solo dei seguenti obblighi previsti ai precedenti punti: **3.1.g** (Divieto di variazione di indirizzo produttivo), **3.1.l** (Divieto di cumulo di agevolazioni) e **3.2** (Altri obblighi della società)
- 8.1.d violi l'obbligo di restituzione di cui al precedente **punto 6.1**;
- 8.1.f la Società non rilasci la dichiarazione di quietanza per atto pubblico indicata nel precedente **punto 5.3**;

8.2 ISMEA potrà inoltre far valere la risoluzione del presente Contratto di FINANZIAMENTO ai sensi dell'art. 1353 c.c., nei seguenti casi:

- 8.2.a accertata falsità di una o più delle Dichiarazioni ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 relative alla fase istruttoria e/o alla stipula e/o all'erogazione presentata ad ISMEA dalla Società;

- 8.2.b nel caso in cui, in qualsiasi momento, la Società fosse oggetto (i) di una sentenza passata in giudicato per un reato di cui al D.Lgs. 231/2001 contenente una sanzione di cui all'articolo 9, ovvero (ii) dell'applicazione di una sanzione, anche in sede cautelare, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettere a, b, c e d del D.Lgs. 231/2001, correlata ai reati *ivi* previsti;
- 8.2.c condanna definitiva di legali rappresentanti, componenti del C.d.A. e/o direttori tecnici della Società per reati relativi a frodi comunitarie, illecita percezione di aiuti di stato, delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, reati ambientali, normativa in materia di sicurezza sul lavoro, violazione delle norme riguardanti la legislazione alimentare inclusa la frode commerciale;
- 8.2.d cessazione dell'attività della Società o avvio della liquidazione della Società o di procedure concorsuali (fatto salvo il caso dell'avvio di Concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 - Legge fallimentare) prima del completamento del Progetto o prima dell'integrale rimborso del presente FINANZIAMENTO AGEVOLATO nel capitale e negli interessi;
- 8.2.e mancato avveramento delle condizioni di cui al precedente **punto 5.5** con la conseguenza che non si possa procedere all'erogazione della prima quota del FINANZIAMENTO AGEVOLATO - entro il
- 8.2.f mancata erogazione dell'ultima quota del Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO entro il
- 8.3 Il presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO si risolverà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, qualora in qualsiasi circostanza pervenissero ad ISMEA Informazioni prefettizie sfavorevoli alla Società con cui, successivamente alla stipula del presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, venissero accertati nei confronti della Società o dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia ex art. 85 D.lgs. 158/2011 fattispecie di cui alla predetta normativa.
- 8.4 La volontà di ISMEA di invocare la risoluzione del contratto dovrà essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del contratto comporterà l'obbligo della Società di corrispondere a ISMEA, immediatamente ed in un'unica soluzione, quanto a quel momento ad esso dovuto per capitale, interessi corrispettivi, spese penali ed accessori, oltre interessi di mora, calcolati a partire dalla data di ricezione della suddetta raccomandata, nella misura di cui al precedente **punto 6.3** Tutti tali importi si considereranno capitalizzati in un unico importo a partire dalla data di risoluzione.
- 8.5 Tutte le penali e le sanzioni previste nel presente articolo sono cumulabili tra loro.

ART. 9 - DECADENZA

9.1 La violazione degli obblighi di cui ai punti: **3.1.a** (Realizzazione del Progetto entro il termine), **3.1.e** (Divieto di alienazione), **3.1.f** (Divieto di trasferimento), è causa di decadenza dalle agevolazioni concesse e comporta la risoluzione *ope legis* del Contratto di Finanziamento.

ART. 10 - MODIFICHE AL PROGETTO

10.1 Variazioni degli investimenti effettuati dalla Società rispetto a quelli ammessi non potranno comportare un aumento delle agevolazioni concesse e potranno essere accettate solo se preventivamente comunicate ed autorizzate previa verifica da parte dell'ISMEA.

ART. 11 - RESTITUZIONI

11.1 Nel caso in cui le modificazioni del Progetto di cui all'articolo precedente comportino una riduzione degli investimenti ed una corrispondente diminuzione dell'Importo Massimo ed ISMEA abbia già erogato un importo superiore a quello corrispondente alla riduzione del FINANZIAMENTO, la Società sarà obbligata a restituire alla stessa ISMEA in un'unica soluzione le somme costituenti la differenza tra l'importo già effettivamente erogato del FINANZIAMENTO e quello complessivamente erogabile a seguito della riduzione dell'investimento, oltre interessi sul suddetto importo, calcolati applicando il Tasso di Interesse alla data della richiesta di riduzione degli investimenti a

decorrere dalla data di erogazione fino all'effettivo pagamento da cui saranno detratti gli interessi già corrisposti dalla Società a ISMEA in relazione alle predette somme.

11.2 La restituzione di tali somme ed il pagamento dei relativi interessi dovranno avvenire entro **30 (trenta)** giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata a/r con la quale ISMEA avrà comunicato la richiesta di ottenere la restituzione degli importi calcolati come sopra.

11.3 In caso di ritardo nel rimborso delle somme dovute e nel pagamento dei relativi interessi come previsto al precedente **punto 11.2**, la Società dovrà corrispondere a ISMEA interessi di mora sulle somme non pagate calcolati al tasso indicato nel precedente **punto 6.3**.

ART. 12 - RIMBORSO ANTICIPATO

12.1 È consentito alla Società, in qualunque momento, l'anticipato rimborso del residuo capitale finanziato, con il pagamento degli interessi fino a quel momento maturati e senza obbligo di corrispondere alcuna indennità ulteriore.

ART. 13 - AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

13.1 Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione al presente contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO, saranno decise, con competenza esclusiva, dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Le parti eleggono domicilio come segue:

14.1.a ISMEA presso la propria sede legale in Roma,, ed in difetto nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.;

14.1.b la Società presso la propria sede legale in, Via, n., ed in difetto nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

14.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti, prevista o richiesta dal presente Contratto di FINANZIAMENTO AGEVOLATO o comunque necessaria in relazione ad esso, dovrà essere effettuata per iscritto ed in lingua italiana e trasmessa ai seguenti indirizzi (ovvero a quegli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati egualmente per iscritto):

14.2.a ISMEA: PEC:; Attenzione:[.....],E-mail:[.....]

14.2.b la Società: PEC, Attenzione, E-mail

ART. 15 - SPESE E DISCIPLINA FISCALE [DA VALUTARE CON IL NOTAIO]

15.1 Le spese notarili relative al presente contratto di FINANZIAMENTO, all'iscrizione e cancellazione dell'ipoteca, ad eventuali annotazioni a margine della stessa, per il rilascio di tre copie autentiche - di cui una in forma esecutiva - del presente contratto di FINANZIAMENTO da consegnare a ISMEA, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente anche di natura fiscale, sono a carico esclusivo della Società.

15.2 Il presente FINANZIAMENTO agevolato viene concesso in conformità alle disposizioni della L. 700/1983 e successive modifiche ed integrazioni, ed attribuite a ISMEA ex art. 10 ter del D.L. 203/2005 e pertanto al presente atto sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 15 del D.P.R. 601/1973 e successive modifiche ed integrazioni. In considerazione di ciò, le parti espressamente dichiarano che intendono esercitare l'opzione di cui agli articoli 15 e 17 del citato D.P.R. 601/1973 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto sarà corrisposta, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva,